

Circolare 69/2023

Verona – novembre 2023

## CONTRIBUTO ADDIZIONALE PER CIGS IN DEROGA

Il D.L. 48/2023 ha previsto una specifica misura di Cigs in deroga per le aziende, anche se in liquidazione, che a fronte di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione, non siano riuscite a dare completa attuazione, nel 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non a loro imputabili, dando loro la possibilità, nei limiti di spesa previsti, di inoltrare domanda di Cigs al Ministero del lavoro che può autorizzare, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015, un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di Cigs fino al 31 dicembre 2023. A tale fattispecie non si applicano le disposizioni del D.Lgs. 148/2015 in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda (articoli 24 e 25).

L'Inps, con il messaggio n. 2512/2023, aveva fornito apposite indicazioni, precisando, tra l'altro, che l'erogazione avviene esclusivamente con la modalità del pagamento diretto dall'Inps ai lavoratori interessati e che il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'Inps tutti i dati necessari al pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione (in mancanza il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro).

Ciò premesso, con il messaggio n. 3575/2023, l'Inps ha fornito indicazioni in merito al confermato obbligo del versamento del contributo addizionale (articolo 5 D.Lgs. 148/2015) a carico delle aziende che ricorrono a tale trattamento, ricordando che lo stesso deve essere calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. "retribuzione persa") e che la misura dell'aliquota varia in funzione dell'intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell'ambito del quinquennio mobile.

Essendo previsto il pagamento diretto delle prestazioni, le aziende autorizzate, ai fini del versamento del contributo addizionale, devono attendere la notifica della richiesta da parte dell'Inps mediante recapito PEC aziendale o, in subordine, mediante raccomandata A/R. In allegato alla richiesta sarà inviato un modello F24 precompilato per il pagamento.

Viene inoltre ricordato ai datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria che l'obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di Tfr maturate sulla retribuzione persa.

Distinti saluti.

*Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato*